

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 57

venerdì, 18 novembre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 11 novembre 2022, n. 38	
Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.	
.....	4
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2022, n. 39	
Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base.	
.....	16
SEZIONE III	25
COMMISSARI REGIONALI	
- Ordinanze	26
ORDINANZA 15 novembre 2022, n. 153	
OCDPC n. 881/2022, art. 5. Impegno e liquidazione a favore di Regione Toscana del rimborso ricevuto in beneficio del Servizio Sanitario Regionale.	
.....	26
ORDINANZA 15 novembre 2022, n. 154	
OCDPC n. 939 del 26/10/2022 - Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative.	
.....	30
ORDINANZA 15 novembre 2022, n. 155	
Ordinanza commissariale n. 140 del 25/10/2022 di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 50/2022, per la realizzazione dell'opera e relative infrastrutture connesse, denominata "FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti". Voltura parziale alla Società Snam Rete Gas s.p.a dell'autorizzazione relativamente al gasdotto di collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti denominato "Allacciamento FSRU di Piombino DN 1200, doppia tubazione DN 650 in comune di Piombino (LI)".	
.....	34

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2022, N. 38

**Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata
e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale.
Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

CAPO II - Modulistica unificata e standardizzata

Art. 2 - Definizione dei moduli unificati e standardizzati

Art. 3 - Modifiche dei moduli

Art. 4 - Termini di pubblicazione e di messa in uso dei moduli

Art. 5 - Monitoraggio e poteri sostitutivi

Art. 6 - Sostituzione dei moduli regionali a seguito di approvazione di modulistica nazionale

Art. 7 - Applicazione della disciplina alla modulistica precedente

CAPO III - Interventi di semplificazione in settori di competenza regionale

Art. 8 - Digitalizzazione della documentazione dei percorsi formativi. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 32/2002

Art. 9 - Conservazione della documentazione dei percorsi formativi. Modifiche all'articolo 16 bis della l.r. 32/2002

Art. 10 - Banca dati dei controlli documentali. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 32/2002

Art. 11 - Accordi per la semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Modifiche all'articolo 152 della l.r. 65/2014

Art. 12 - Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 39/2005

CAPO IV - Norme finali

Art. 13 - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 14 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), e gli articoli 62 e 63 dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività "SCIA", a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, in particolare, l'articolo 2 che prevede l'adozione, con accordi o intese in sede di Conferenza unificata, di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni in materia di attività edilizia e di attività produttive;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'articolo 24 come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha esteso l'attività di standardizzazione della modulistica anche ad ambiti diversi dalle attività produttive e dall'edilizia;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i Beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e, in particolare, l'articolo 98 bis che disciplina l'esercizio del potere sostitutivo della Regione per l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione della modulistica unificata e standardizzata da parte degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d. lgs 126/2016;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 3 novembre 2022;

Considerato quanto segue:

1. La standardizzazione della modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle pubbliche amministrazioni regionali e locali è uno degli strumenti più efficaci per la riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, agevola la digitalizzazione dei processi di servizio e favorisce la realizzazione dello sportello unico digitale europeo (SDG) di cui al regolamento (UE) n. 1724/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, e in particolare prevede la pubblicazione "on line" di tutte le procedure inerenti all'avvio, all'esercizio e alla cessazione dell'attività di impresa entro il 2023. È pertanto opportuno che, anche a livello regionale, si persegua questo obiettivo, mediante l'adozione di una specifica disciplina che faccia tesoro dell'esperienza già in corso in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP);
2. Nella definizione, a livello regionale, di modulistica unificata e standardizzata, relativa a procedimenti posti in capo a enti locali, occorre garantire la massima partecipazione degli enti locali medesimi, e questo obiettivo può essere raggiunto, similmente per ciò che avviene a livello nazionale, con la previsione di un accordo tra l'amministrazione regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, da sancire in sede di Tavolo di concertazione istituzionale di cui all'articolo 4 della l.r. 68/2011; raggiunto l'accordo e approvati i moduli con deliberazione della Giunta regionale, appare necessario che ad essi si applichi la disciplina prevista per i moduli nazionali, diventandone obbligatori l'uso e la pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali interessati, nonché prevedendosi l'intervento sostitutivo regionale in caso di mancata pubblicazione;
3. Appare comunque opportuno completare la disciplina prevedendo norme sulle modalità, anche semplificate, di modifica della modulistica e sui termini per la sua messa in uso, nonché stabilire le modalità di estensione della nuova disciplina anche alla modulistica regionale unificata adottata sulla base di precedenti disposizioni e, soprattutto, prevedere espressamente che, in caso di intervento di modulistica nazionale costituente livello essenziale delle prestazioni, questa prevalga sull'eventuale modulistica regionale in uso;
4. È opportuno intervenire in talune normative regionali, per semplificare procedimenti e attività che hanno dimensione limitata, rinviando altri più complessi interventi in occasione della modifica delle leggi di settore:
 - a) in materia di formazione professionale occorre prevedere la digitalizzazione della documentazione dei percorsi formativi e dettare regole per la conservazione di detta documentazione;
 - b) in materia di controlli documentali su soggetti privati operanti nell'ambito delle attività disciplinate dalla l.r. 32/2002 occorre istituire una banca dati che registri gli esiti positivi dei controlli, evitando duplicazioni e oneri a carico dei soggetti destinatari e riducendo i tempi di conclusione dei procedimenti;
 - c) in materia di autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della normativa statale di riferimento, al fine di semplificare l'azione amministrativa, coordinare il procedimento e ridurre i tempi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è necessario prevedere che i soggetti di cui all'articolo 151 della l.r. 65/2014, competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti possano stipulare appositi accordi per l'espressione, anche contestuale, dei pareri di rispettiva competenza, delle commissioni per il paesaggio e delle soprintendenze medesime;

- d) in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di semplificare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e in linea con quanto già previsto dalle linee guida nazionali in materia di rilascio dell'autorizzazione, è opportuno modificare la norma regionale precisando che le concessioni minerarie e di derivazione d'acqua per la produzione di energia costituiscono il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione e lasciando facoltà al proponente di acquisire l'atto presupposto prima della presentazione dell'istanza, ovvero di acquisirlo nell'ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica, ove sussistano le condizioni per un rilascio contestuale del titolo concessorio e del titolo autorizzativo;

Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina l'attività di unificazione e standardizzazione a livello regionale di modulistica per la presentazione agli enti locali di istanze, segnalazioni e comunicazioni, e prevede ulteriori interventi di semplificazione in materie di competenza regionale.

CAPO II
Modulistica unificata e standardizzata

Art. 2
Definizione dei moduli unificati e standardizzati

1. La Regione Toscana e gli enti locali definiscono di comune accordo moduli unificati e standardizzati, da utilizzare su tutto il territorio regionale, per la presentazione agli enti locali di istanze, segnalazioni e comunicazioni che non rientrano tra quelle oggetto di standardizzazione a livello nazionale ai sensi della normativa statale vigente.
2. I moduli unificati e standardizzati definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. I moduli sono resi disponibili sui servizi telematici di accettazione unica di livello regionale.
3. L'amministrazione locale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività "SCIA", a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. Non possono essere richiesti informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli individuati nei moduli di cui al presente articolo, ferma restando l'acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni a norma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. I moduli unificati e standardizzati sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali interessate, conseguita al Tavolo di concertazione istituzionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sullo schema di deliberazione. L'intesa è conseguita con le modalità previste dal protocollo che, a norma del medesimo articolo 4, disciplina il funzionamento del Tavolo. In mancanza dell'intesa, la deliberazione della Giunta regionale non può essere adottata.

Art. 3
Modifiche dei moduli

1. Salvo diversa disciplina stabilita nell'atto di approvazione, nei seguenti casi si provvede alla modifica dei moduli, con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione dello schema di provvedimento alle associazioni regionali degli enti locali interessati mediante posta elettronica certificata:
 - a) modifiche per adeguare i moduli a nuove disposizioni normative, regionali o statali o a sentenze della Corte Costituzionale successivamente intervenute;
 - b) modifiche per apportare correzioni di errori materiali o aggiornamenti di riferimenti normativi.
2. Se la modifica consiste nella sola correzione di errori materiali o nell'aggiornamento di riferimenti normativi, ad essa si può provvedere con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
3. Alle altre modifiche dei moduli si provvede con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4,

Art. 4
Termini di pubblicazione e di messa in uso dei moduli

1. Gli enti locali destinatari delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati a livello regionale e li mettono in uso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell'atto regionale di approvazione o di modifica.
2. In caso di modifiche con le quali sono apportate unicamente correzioni di errori materiali o modifiche di riferimenti normativi, gli enti locali interessati provvedono alla pubblicazione e all'utilizzazione dei moduli entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'atto regionale di modifica.
3. L'atto regionale di approvazione o di modifica può stabilire termini di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali e di messa in uso diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2.

Art. 5
Monitoraggio e poteri sostitutivi

1. La Regione provvede, in collaborazione con gli enti locali interessati, al monitoraggio dei siti istituzionali per la verifica dell'avvenuta pubblicazione e messa in uso dei moduli unificati e standardizzati. In caso di inadempimento dell'obbligo di pubblicazione, la Regione esercita il potere sostitutivo.
2. Il monitoraggio e l'esercizio del potere sostitutivo si svolgono con le modalità previste dall'articolo 98 bis della l.r. 68/2011.

Art. 6

Sostituzione dei moduli regionali
a seguito di approvazione di modulistica nazionale

1. Quando, ai sensi della legislazione statale, sono definiti moduli unificati e standardizzati che devono essere utilizzati su tutto il territorio nazionale e detti moduli intervengono negli stessi ambiti nei quali operano i moduli definiti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per sostituire i moduli regionali con quelli nazionali e per l'attuazione delle disposizioni statali.

Art. 7

Applicazione della disciplina alla modulistica precedente

1. In caso di moduli unificati e standardizzati, adottati con atti regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge e non rientranti nella disciplina di standardizzazione statale, le disposizioni del presente capo si applicano a decorrere dalla deliberazione della Giunta regionale che li approva con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4.
2. Se i moduli di cui al comma 1 sono stati approvati ai sensi di un'espressa previsione di legge o di regolamento regionali, le disposizioni del presente capo si applicano a detti moduli, senza necessità di ulteriore approvazione con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 4, salvo quanto di seguito stabilito:
 - a) le modifiche indicate all'articolo 3, comma 1, sono effettuate con il medesimo atto regionale con il quale risulta approvato il modulo, previa comunicazione mediante posta elettronica certificata dello schema di provvedimento alle associazioni regionali degli enti locali interessati;
 - b) le altre modifiche sono effettuate con il medesimo atto regionale con il quale risulta approvato il modulo, previa acquisizione dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 4.

CAPO III

Interventi di semplificazione in settori di competenza regionale

Art. 8

Digitalizzazione della documentazione dei percorsi formativi.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 32/2002

1. Dopo la lettera i quinquies) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunta la seguente:
"i sexies) promuovere la formazione digitale degli atti e dei documenti nell'ambito della realizzazione dei percorsi di formazione finanziati e riconosciuti dalla Regione al fine di semplificare l'archiviazione e la conservazione degli stessi in un'ottica di sostenibilità."

Art. 9

Conservazione della documentazione dei percorsi formativi.
Modifiche all'articolo 16 bis della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 bis della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
"2 bis. I soggetti del sistema della formazione professionale producono e conservano la documentazione dell'intero percorso formativo finanziato e riconosciuto dalla Regione secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento all'utilizzo del formato digitale."
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 16 bis della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
"2 ter. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 bis sono stabiliti i termini minimi di conservazione della documentazione relativa ai percorsi formativi finanziati e riconosciuti nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente."

Art. 10

Banca dati dei controlli documentali.
Modifiche all'articolo 28 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
"2 bis. La Regione costituisce una banca dati sugli esiti positivi dei controlli effettuati nell'ambito dei procedimenti relativi alle materie disciplinate dalla presente legge, utilizzabile da tutte le strutture regionali coinvolte nei controlli sui medesimi soggetti, fermi restando i termini di validità delle certificazioni previsti dalla normativa nazionale."
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
"2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative di funzionamento della banca dati di cui al comma 2 bis."

Art. 11

Accordi per la semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Modifiche all'articolo 152 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 152 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è aggiunto il seguente:
"3 bis. Mediante la stipula di appositi accordi tra i soggetti di cui all'articolo 151 della presente legge e le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti, possono essere individuate modalità di coordinamento del procedimento ai fini dell'espressione, anche contestuale, dei pareri, di rispettiva competenza, delle commissioni per il paesaggio sulle istanze pervenute, e delle soprintendenze medesime, sulle correlate proposte motivate dell'amministrazione precedente."

Art. 12

Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 39/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:
"3. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13."

CAPO IV
Norme finali

Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 11 novembre 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 08.11.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 3 ottobre 2022, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 6 ottobre 2022, n. 146

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 novembre 2022

Approvata in data 8 novembre 2022

Divenuta legge regionale 32/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 32/2002, 39/2005, 65/2014, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#)

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39](#)

[Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2022, N. 39

Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Finalità ed istituzione della figura dello psicologo di base
- Art. 2 - Compiti dello psicologo di base
- Art. 3 - Elenchi degli psicologi di base
- Art. 4 - Organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base
- Art. 5 - Clausola valutativa
- Art. 6 - Norma finanziaria
- Art. 7 - Applicazione

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. Con l'espressione "Salute mentale", secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, si fa riferimento ad "uno stato di benessere in cui l'individuo realizza le proprie capacità, riesce a far fronte alle normali tensioni della vita, sa lavorare in modo produttivo e fruttuoso ed è in grado di dare un contributo alla comunità in cui vive";
2. Da tempo viene riscontrata, anche in Toscana, una crescente domanda di presa in carico dei bisogni di ambito psicologico della popolazione, che si è ulteriormente evidenziata con la fase di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19;
3. In particolare, le limitazioni alle interazioni interpersonali imposte dall'emergenza sanitaria e il conseguente rigoroso e duraturo isolamento sociale si sono tradotti in un aumento del livello di solitudine percepita che ha colpito le diverse fasce della popolazione, compresi i giovani che si sono trovati, più di altri segmenti della società, ad abbandonare la loro quotidianità. Gli effetti della pandemia sono stati particolarmente pesanti sulle donne, sia a livello psicologico e lavorativo, sia rispetto all'aumento dei casi di violenze domestiche. Il quadro di sofferenza sociale e di stress dovuto all'aggravarsi delle condizioni economiche di molte famiglie è ricaduto soprattutto sulle donne ed è derivato dall'impegno contemporaneo di risposta alla propria attività lavorativa e alla cura della famiglia;
4. In tale contesto ed in continuità con i principi già espressi dal piano sanitario e sociale integrato regionale approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, che individua, nell'ambito dei nuovi modelli di assistenza, la realizzazione di reti integrate di servizi e professionisti, si ritiene opportuno istituire il servizio di psicologia di base nella prospettiva di una presa in carico globale della persona e della sua salute, compresi gli aspetti psicologici;
5. Lo psicologo di base, in quest'ottica, opererà in stretta sinergia con il territorio e con la medicina di base al fine di offrire un adeguato supporto alle persone a rischio, come gli anziani, i bambini, gli adolescenti, attraverso la previsione di un primo livello di servizi di cure psicologiche accessibili a livello generalizzato;
6. Nell'immediato, al fine di dare una prima risposta ai bisogni emersi a seguito dell'epidemia da COVID-19, viene previsto che il servizio di psicologia di base sia svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale tenuto conto dell'obiettivo di superare, in prospettiva, l'istituto della convenzione in favore di un'implementazione permanente del servizio di assistenza psicologica fornito direttamente dal servizio sanitario regionale e sperimentando, da subito, la sua integrazione all'interno delle case della salute e di comunità come previsto anche dal regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale);

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità ed istituzione della figura dello psicologo di base

1. La Regione Toscana, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), istituisce, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'epidemia da COVID-19, il servizio di psicologia di base ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b-quinquies), del medesimo d.lgs 502/1992.
2. Il servizio di psicologia di base ha la finalità di sostenere ed integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini.
3. Il servizio di psicologia di base è realizzato da ciascuna azienda unità sanitaria locale a livello di zona-distretto. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale denominati di seguito "psicologi di base". La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento la formazione degli elenchi di cui all'articolo 3 e la gestione degli incarichi convenzionali.
4. Il servizio di psicologia di base è finalizzato a:
 - a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure, sia per il pronto soccorso;
 - b) intercettare i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespresi dalla popolazione;
 - c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica in modo decentrato;
 - d) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia da COVID-19.

Art. 2

Compiti dello psicologo di base

1. Lo psicologo di base svolge l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

2. L'attività dello psicologo di base è finalizzata a garantire il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base fornendo, in rapporto con i contesti di vita degli utenti, delle famiglie e delle comunità di riferimento, un primo livello di assistenza psicologica integrato con gli altri servizi sanitari e funzionale ad assicurare una rapida presa in carico del paziente.
3. Allo psicologo di base, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute.
4. Lo psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un programma di sostegno psicologico avvalendosi anche delle strutture di secondo livello competenti sul problema individuato.
5. La richiesta di valutazione e consulenza psicologica è rivolta allo psicologo dal medico di base, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista.

Art. 3

Elenchi degli psicologi di base

1. Per ciascuna azienda unità sanitaria locale è istituito un elenco degli psicologi delle cure primarie.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in psicologia;
 - b) iscrizione alla sezione A dell'albo degli psicologi;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio sanitario nazionale o regionale;
 - d) specifiche competenze e titoli di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 4

Organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base

1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il direttore dell'unità operativa professionale di psicologia ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia di base, si interfaccia con la Regione Toscana per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, nonché per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale.
2. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base sono a carico del servizio sanitario regionale

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:
 - a) le specifiche competenze e titoli dello psicologo di base;
 - b) il fabbisogno ottimale di erogazione delle prestazioni da parte degli psicologi di base per ciascuna zona-distretto;
 - c) le eventuali modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei pazienti.

Art. 5
Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2024, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sui servizi di assistenza psicologica di base. La relazione contiene, in particolare, i seguenti dati ed informazioni:
 - a) distribuzione territoriale dei servizi di psicologia di base attivati in ciascuna azienda unità sanitaria locale e numero di psicologi impegnati in tali servizi;
 - b) numero di richieste di consulenza psicologica di base effettuate e numero di utenti presi in carico, distinti per classe di età;
 - c) descrizione delle modalità organizzative dei servizi attivati con particolare riferimento al raccordo con la medicina generale e la pediatria di libera scelta;
 - d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge ed indicazione di possibili azioni per superarle.
3. La commissione consiliare competente utilizza gli elementi conoscitivi ottenuti anche al fine di valutare, sentiti i soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente legge, l'implementazione dei servizi di assistenza psicologica di base nel territorio regionale.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse già attribuite alle aziende unità sanitarie locali per il servizio sanitario regionale e si provvede con le somme iscritte nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 – 2024.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 7
Applicazione

1. La presente legge si applica a far data dall'anno 2023 e, in ogni caso, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, e dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 3.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 15 novembre 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.11.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 13 gennaio 2022, n. 102.

Proponenti:

Consiglieri Vannucci, Sostegni, Melio, Ceccarelli, Pescini, Spadi, Puppa, Mercanti, Bugliani,
Anselmi, Pieroni, Fratoni, Giachi, Benucci, Stella, Sguanci

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 novembre 2022

Approvata in data 9 novembre 2022

Divenuta legge regionale 33/2022 (atti del Consiglio)

SEZIONE III



**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 153 del 15/11/2022***Oggetto:*

OCDPC n. 881/2022, art.5. Impegno e liquidazione a favore di Regione Toscana del rimborso ricevuto in beneficio del Servizio Sanitario Regionale.

Gestione Commissariale: Accoglienza e soccorso alla popolazione in conseguenza degli accadimenti di guerra nel territorio dell'Ucraina

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Responsabile: Giovanni MASSINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione civile) e ss.mm.ii;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 *"Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto"*;

Viste le seguenti OCDPC con cui il Capo di Dipartimento di Protezione Civile ha approvato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina:

- OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;
- OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022;
- OCDPC n. 881 del 29 marzo 2022;
- OCDPC n. 895 del 24 maggio 2022;

Preso atto delle ordinanze commissariali:

- n. 25 del 11 marzo 2022 con cui sono state approvate le disposizioni organizzative per lo svolgimento di quanto indicato nella OCDPC n. 872/2022 individuando, quali soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, di tale OCDPC, i comuni, le unioni di comuni, la città metropolitana e le province, ed è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture – Uffici territoriali di governo, prevista dall'articolo 2 OCDPC n. 872/2022, per la durata dello stato di emergenza di cui alla DCM 28/02/2022;

- n. 26 del 14 marzo 2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa per le procedure operative per l'accoglienza dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto, condivise nell'Unità di crisi con le Prefetture, Anci Toscana e Upi Toscana;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 c.1 della OCDPC 872/2022, i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione anche all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 dell'OCDPC 881/2022, le persone destinatarie della protezione temporanea sono equiparate, ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale, ai cittadini italiani e che a tal fine, al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, è rilasciato al richiedente da parte della Questura il codice fiscale tramite i sistemi messi a disposizione dal portale dell'Agenzia delle entrate con contestuale comunicazione, oltre ai dati anagrafici, anche di un'informazione che consenta di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria;

Considerato, altresì, che per ciascun soggetto individuato nel paragrafo precedente viene riconosciuto alla Regione Toscana, fino al 31 dicembre 2022, un rimborso quantificato forfettariamente nella misura di Euro 1.520,00 a persona;

Considerato inoltre che i rimborsi succitati sono erogati dal Dipartimento di Protezione Civile a favore dei Commissari delegati, di cui all' OCDPC 872/2022, a valere sulle contabilità speciali istituite per la gestione emergenziale in argomento, sulla base delle sopra descritte comunicazioni inviate da parte della Questura all'Agenzia delle Entrate, e rese disponibili dal sistema Tessera sanitaria in forma aggregata con cadenza bimestrale;

Dato atto che, come previsto ai sensi dell'art. 4 c.2 dell' OCDPC n. 872/2022, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 2 c.1 della stessa OCDPC n. 872/2022, è stata aperta la contabilità speciale numero 6338 "PRESIDENTE REGIONE TOSCANA COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N.872-2022";

Dato atto, inoltre, di aver ricevuto da parte del Dipartimento della Protezione Civile Euro 9.083.520,00, versati nella contabilità speciale 6338, riferimento quietanza numero 3 del 16/08/2022, con causale "Eme. Ucraina – contributo SSN – I° trasferimento", relativo al rimborso riconosciuto alla Regione Toscana;

Richiamata la necessità, ai sensi dell'art. 5 c.6 dell' OCDPC 881/2022, che le regioni e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedano, sulla contabilità dell'anno 2022, all'apertura di un centro di costo dedicato, garantendo una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione in materia di assistenza sanitaria;

Tenuto conto altresì che, sempre ai sensi dell'art. 5 c.6 dell'OCDPC 881/2022, i commissari delegati accertano e impegnano i rimborsi ricevuti in favore dei rispettivi servizi sanitari;

Dato atto che le risorse sopra richiamate per Euro 9.083.520,00, sono state accertate nel capitolo di entrata 2331 della contabilità speciale 6338;

Ritenuto necessario pertanto impegnare e contestualmente liquidare sul capitolo 2331/U della contabilità speciale n. 6338 la somma di euro 9.083.520,00 a favore di Regione Toscana, codice fiscale 01386030488, procedendo al versamento su tesoreria unica sanitaria conto numero 306695;

ORDINA

1. di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 9.083.520,00 a favore di Regione Toscana, codice fiscale 01386030488, da versarsi su conto di tesoreria unica sanitaria numero 306695, per giroconto delle risorse ricevute nella contabilità speciale 6338 da parte del Dipartimento di Protezione Civile quale primo trasferimento relativo al rimborso forfettario delle spese sostenute da Regione Toscana per l'assistenza sanitaria alla popolazione Ucraina richiedente protezione temporanea ;

2. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Toscana: Direzione Generale, Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale e Direzione bilancio e di pubblicarla ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 154 del 15/11/2022

Oggetto:

OCDPC n. 939 del 26/10/2022 - Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative.

Gestione Commissariale: OCDPC 939/2022 - eventi metereologici 18 agosto 2022 nella provincia di Massa Carrara

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Responsabile: Giovanni MASSINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara, interessato dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 18 agosto 2022;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 939 del 26 ottobre 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 939/2022 che dispone:

- al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
- al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

RICHIAMATO altresì l’art. 4 della medesima OCDPC con il quale si dispone in merito alla ulteriore ricognizione dei fabbisogni più urgenti, di cui al comma 2, lettere c) e d) dell’articolo 25 del d.lgs. n.1/2018 nonché di quelli relativi alla lettera e) del medesimo comma, da inviare al Dipartimento della Protezione civile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2 e dell’art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO di avvalersi, ai sensi del citato articolo 1 comma 2 della OCDPC n. 939/2022, delle seguenti strutture regionali, unitariamente denominate come Ufficio del Commissario:

- Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione;
- Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile:
 - Settore Protezione Civile regionale;
- Direzione Attività Produttive:
 - Settore Politiche di Sostegno alle Imprese;
- Direzione Agricoltura e sviluppo rurale:
 - Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici;
- Direzione Ambiente ed Energia:
 - Settore Autorizzazioni Rifiuti;
- Direzione Avvocatura regionale, Affari legislativi e giuridici:
 - Settore Attività legislativa e giuridica;
- Direzione Programmazione e Bilancio:
 - Settore Contabilità;
- Direzione generale della Giunta regionale:
 - Settore Contratti;

RITENUTO opportuno individuare, quale riferimento per il coordinamento delle attività dei vari Settori e per i rapporti istituzionali con il Dipartimento di protezione civile, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e protezione civile, che, in qualità di Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, costituisce il riferimento per il Commissario delegato;

DATO ATTO che, in merito al funzionamento dell'ufficio del Commissario, le strutture regionali dovranno svolgere in particolare le seguenti attività:

- 1) Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione: cura dei rapporti con i mezzi di informazione. Diffusione delle informazioni sulle attività commissariali.
- 2) Settore Protezione civile regionale: predisposizione delle proposte di atti finalizzati a garantire il controllo e monitoraggio del perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi indicati dal Coordinatore dell'Ufficio del Commissario delegato. Predisposizione della proposta del piano degli interventi e degli atti generali del Commissario delegato; relazione con i soggetti attuatori e le altre strutture a supporto del Commissario circa l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 comma 3 e del contributo di cui all'art. 2 della OCDPC n. 939/2022 nonché l'attuazione delle ulteriori misure previste a seguito della successiva fase di ricognizione degli ulteriori fabbisogni (art. 4), curandone, tra l'altro, il censimento, la liquidazione e rendicontazione; monitoraggio complessivo del piano sulla base dei dati trasmessi dai soggetti attuatori e dagli altri Settori interessati; rapporti operativi con il Dipartimento di Protezione Civile, compresa la predisposizione delle relazioni di cui all'art. 10 della citata OCDPC n. 939/2022; definizione delle eventuali prime misure di sostegno previste dall'articolo 4 della citata ordinanza n. 939/2022 e dei criteri di priorità e modalità attuative per riconoscere i contributi ai beneficiari delle misure di cui alle lettere c) ed e) che saranno previste a seguito della successiva fase di ricognizione degli ulteriori fabbisogni, relativamente ai privati e beni pubblici; raccordo con le strutture competenti in materia di ricognizione e archiviazione dei dati relativi ai beni pubblici, privati e attività produttive. Predisposizione atti di competenza.
- 3) Settore Politiche di Sostegno alle Imprese: rapporti con le strutture competenti per le prime misure di immediato sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole nonché per la ricognizione e l'attuazione delle eventuali ulteriori misure di cui all'articolo 25, comma 2 lettera e) del d.lgs. n. 1/2018) ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito a seguito della successiva fase di ricognizione degli ulteriori fabbisogni; raccolta dei relativi dati per la trasmissione al Settore Protezione Civile regionale ai fini del monitoraggio, collaborazione alla redazione del piano degli interventi o sue modifiche per gli aspetti di competenza, rapporto con le misure di sostegno alle imprese attivate direttamente dalla Regione Toscana. Predisposizione atti di competenza.
- 4) Settore Forestazione. Agroambiente. Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici: rapporti con le strutture competenti per le prime misure di immediato sostegno alle attività economiche e produttive agricole nonché per la ricognizione e l'attuazione delle eventuali ulteriori misure di cui all'articolo 25, comma 2 lettera e) del d.lgs. n. 1/2018) ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito a seguito della successiva fase di ricognizione degli ulteriori fabbisogni; raccolta dei relativi dati per la trasmissione al Settore Protezione Civile regionale ai fini del monitoraggio, collaborazione alla redazione del piano degli interventi o sue modifiche per gli aspetti di competenza, rapporto con le misure di sostegno alle imprese attivate direttamente dalla Regione Toscana. Predisposizione atti di competenza.
- 5) Settore Autorizzazioni Rifiuti: attività di collaborazione con i soggetti attuatori nominati per l'attuazione del Piano al fine di indirizzare le attività di progettazione, autorizzazione ed esecuzione nell'ottica di velocizzare e semplificare l'attuazione del Piano, garantendo massima priorità agli interventi in esso ricompresi.

- 6) Settore Attività Legislativa e Giuridica: Consulenza giuridica. Supporto giuridico alla redazione delle ordinanze per i profili di competenza.
- 7) Settore Contabilità: attivazione, gestione e controllo della contabilità speciale, compresi tutti gli adempimenti e i rapporti con la Ragioneria dello Stato, liquidazioni, ricezione delle rendicontazioni dagli altri soggetti attuatori e Settori, trasmettendole, previo controllo, alla Ragioneria dello Stato; collaborazione e supporto in materia contabile, adempimenti nei confronti delle amministrazioni statali di natura fiscale, collaborazione alla redazione del piano degli interventi, alle sue modifiche e alla sua attuazione per gli aspetti di competenza, collaborazione alla redazione degli atti per i profili di propria competenza.
- 8) Settore Contratti: collaborazione alla redazione del piano degli interventi, alle sue modifiche e alla sua attuazione per la definizione dei crono-programmi delle procedure di gara. Consulenza e supporto in materia contrattuale. Collaborazione alla redazione degli atti per i profili di propria competenza. Gestione attività contrattuale del Commissario in analogia a quanto effettuato per la Regione Toscana, compreso l'attività di Presidente di Gara e Ufficiale Rogante. Collaborazione in fase di esecuzione dei contratti.
- 9) tutte le direzioni coinvolte garantiscono la massima collaborazione delle proprie strutture che daranno la massima priorità per l'attività connessa alla gestione emergenziale.

PRESO ATTO della nota prot. MEF – RGS – Prot n. 252686 del 09/11/2022 (prot. reg. n. 0427753 del 10/11/2022) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 6384 intestata a "PRES. REG. TOSCANA C.D. O. 939-22", ai sensi dell'art. 9, comma 2 della OCDPC n. 939/2022;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di avvalersi delle strutture regionali con la composizione e le funzioni indicate in narrativa, unitariamente denominate come Ufficio del Commissario delegato;
2. di attribuire il coordinamento dell'Ufficio del Commissario delegato al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana;
3. la presente ordinanza viene comunicata al Dipartimento della Protezione Civile e viene pubblicata ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Gianì

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 155 del 15/11/2022*Oggetto:*

Ordinanza commissariale n° 140 del 25/10/2022 di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 50/2022, per la realizzazione dell'opera e relative infrastrutture connesse, denominata "FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti". Voltura parziale alla Società Snam Rete Gas s.p.a dell'autorizzazione relativamente al gasdotto di collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti denominato "Allacciamento FSRU di Piombino DN 1200, doppia tubazione DN 650 in comune di Piombino (LI)".

Gestione Commissariale: D.L. n.50/2022 - Commissario di Governo rigassificatore Piombino

Direzione Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dirigente Responsabile: Paolo PANTULIANO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°1

ATTI COLLEGATI

<i>Tipo Atto</i>	<i>Numero di adozione</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo modifica</i>
Ordinanza commissariale	140	25/10/2022	Modifica

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

VISTI:

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2022, n.91 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l'articolo 5 che prevede le disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale, mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto già esistente, per far fronte alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, a seguito della nota crisi aperta con il conflitto bellico tra Ucraina e Russia;
- il decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144 “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che ha modificato l'articolo 5 del d.l. 50/2022, introducendo il comma 14 bis;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 giugno 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 10/06/2022 al n. 1585 e trasmesso al Presidente della Giunta regionale in data 17 giugno 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale il Presidente pro-tempore della Regione Toscana è nominato Commissario straordinario di Governo, ai sensi e per le finalità di cui al citato articolo 5 del d.l. 50/2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 4 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 05/09/2022 al n. 2255 e trasmesso al Presidente della Giunta regionale in data 26/09/2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale si è proceduto alla modifica dell'art.1, comma 2 del DPCM su indicato;

RICHIAMATA l'Ordinanza n° 140 del 25/10/2022 con cui, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 50/2022, veniva rilasciata autorizzazione alla società Snam FSRU ITALIA, con sede legale in San Donato milanese (MI) - 20097 - Piazza Santa Barbara n.7, a costruire e mettere in esercizio il mezzo navale di tipo FSRU Golar Tundra, della capacità di cinque miliardi di metri cubi annui, nonché le relative opere connesse al fine di consentirne il collegamento alla rete dei gasdotti nazionale, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni ivi indicate;

PRESO ATTO che:

- con nota datata 02/11/2022, acquisita al protocollo regionale al n.0417091 del 03/11/2022, Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara 7 (MI) - , Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008 ha chiesto che l'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 140 su citata sia volturata alla stessa *“per la sola parte relativa alla costruzione ed esercizio del gasdotto di collegamento alla rete Nazionale Gasdotti denominato “Allacciamento FSRU di Piombino DN 1200, doppia tubazione DN 650 in comune di Piombino (LI)” identificato a partire dal giunto dielettrico a monte del Punto di Intercettazione Linea (PIL) n. 1 fino all'impianto Punto di Intercettazione Derivazione Importante (PIDI) n. 2 - Punto di Entrata (PDE) compreso, escluso l'impianto relativo all'indice di Wobbe”*;
- alla istanza in questione è allegato stralcio planimetrico dell'infrastruttura per cui si chiede la voltura;

- l'istanza è controfirmata da Snam FSRU Italia s.r.l., soggetto beneficiario dell'autorizzazione in oggetto;
- Snam Rete Gas s.p.a. dichiara di impegnarsi al rispetto di quanto previsto e disposto nella autorizzazione sopraddetta, per quanto concernente le opere oggetto della istanza di voltura;
- le due società richiamano la necessità della voltura in questione, avendo Snam FSRU Italia conferito mandato a Snam Rete Gas "affinché questa ultima dia corso a tutte le attività necessarie all'acquisizione di servitù, volontarie o coattive, per la costruzione, la posa e il mantenimento dell'opera in oggetto e infrastrutture ad essa connesse" e avendo Snam Rete Gas richiesto al Ministero della Transizione Energetica l'inserimento del gasdotto in oggetto nella Rete Nazionale dei Gasdotti;

RITENUTO per quanto sopra di provvedere, in ordine alla suddetta istanza, a volturare alla società Snam Rete Gas s.p.a. la titolarità dell'autorizzazione unica di cui all'Ordinanza n° 140 del 25/10/2022, esclusivamente per la parte relativa alla costruzione e all'esercizio del gasdotto sopra descritto;

ORDINA

1. di volturare alla società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara 7 (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, l'autorizzazione unica, di cui all'Ordinanza commissariale n° 140 del 25/10/2022, per la realizzazione dell'opera e delle relative infrastrutture connesse, denominata "FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti", limitatamente alla sola parte relativa alla costruzione ed esercizio del gasdotto di collegamento alla rete Nazionale Gasdotti denominato "Allacciamento FSRU di Piombino DN 1200, doppia tubazione DN 650 in comune di Piombino (LI)" descritto in premessa;
2. di stabilire che, con la voltura di cui al punto 1, sono posti a carico della società Snam Rete Gas S.p.A., tutti gli obblighi, prescrizioni, disposizioni e raccomandazioni di cui all'autorizzazione unica rilasciata con Ordinanza commissariale n° 140 del 25/10/2022, per quanto riguardanti la costruzione ed esercizio del gasdotto di collegamento alla rete Nazionale Gasdotti;
3. di precisare che rimangono a carico della società Snam FSRU ITALIA s.r.l., tutti gli obblighi, prescrizioni, disposizioni e raccomandazioni di cui all'autorizzazione unica rilasciata con Ordinanza commissariale n° 140 del 25/10/2022, per quanto riguardanti la costruzione ed esercizio della restante parte di opere previste dalla stessa Ordinanza;
4. di comunicare la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della Transizione Ecologica (oggi denominato Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;
5. di comunicare, altresì, la presente ordinanza alla società originariamente autorizzata, alla società richiedente la voltura e a tutte le amministrazioni interessate.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

Il Commissario dà atto che tutti gli atti relativi al presente procedimento sono pubblicati sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/commissario-straordinario-rigassificatore-piombino>.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta o

centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Il Commissario Straordinario di Governo
Eugenio Giani

Il Direttore Generale

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**